

I chiarimenti delle Entrate sulla tassazione semplificata, allineati a norme e giurisprudenza

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Triangolazioni Ue soggette alla designazione del debitore

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Il meccanismo semplificato di applicazione dell'Iva nelle triangolazioni comunitarie non trova ingresso se il promotore dell'operazione, che acquista i beni in un altro paese Ue per rivenderli al proprio cliente in un terzo paese, non ha designato quale debitore dell'imposta nel paese di arrivo il proprio cessionario. In assenza di tale requisito, quindi, la tassazione semplificata non potrà avere luogo e scatteranno i normali adempimenti conseguenti all'applicazione delle regole sulle "cessioni a catena" (in rapporto di genere e specie con le triangolazioni), in primis l'obbligo dell'operatore intermedio di identificarsi ai fini Iva nel paese di destinazione dei beni.

E quanto emerge dalla recente risposta n. 111 del 29 maggio 2026 dell'Agenzia delle entrate, in linea con la normativa e la giurisprudenza.

La semplificazione della triangolazione comunitaria, prevista dagli articoli 42 e 141 della direttiva Iva, nell'ordinamento nazionale è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- il comma 7 dell'art. 38 del dl 30 agosto 1993, n. 331, che esenta dal pagamento dell'Iva l'acquisto intracomunitario effettuato in Italia da un "soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro" (es. FR) e riguardante beni provenienti da un terzo Stato membro (es. DE), che l'operatore ha venduto a propri cessionari, soggetti passivi in Italia, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione; i beni devono formare oggetto di un unico trasporto dal paese di origine (DE) a quello di destinazione (IT). In questo caso, l'art. 44, comma 2, lettera a), del citato dl stabilisce che debitore dell'imposta è, per l'appunto, il cessionario designato, il quale deve assolvere il tributo in Italia con la procedura propria degli acquisti intracomunitari;

- il comma 2, secondo periodo, dell'art. 40 dello stesso dl, che regola l'ipotesi in cui il promotore

della triangolazione sia l'operatore nazionale, il quale acquista beni in un altro paese Ue (es. FR) e li rivende in terzo paese (DE), incaricando il fornitore francese di consegnare direttamente la merce al cliente tedesco; l'operatore nazionale effettua in Italia un acquisto intracomunitario non soggetto al pagamento dell'imposta, a condizione che egli designi debitore dell'imposta nel paese di destinazione dei beni (DE) il proprio cessionario.

La designazione del debitore dell'imposta deve effettuarsi nella fattura di vendita emessa dall'operatore intermedio, che deve riportare il numero identificativo del cessionario nel paese di destinazione.

Nel rispetto del suindicato schema e della condizione della designazione, la semplificazione consente di evitare la tassazione dell'acquisto intracomunitario realizzato dal promotore della triangolazione.

Tale condizione, ritenuta essenziale anche dalla Corte di giustizia Ue (sentenza 8 dicembre 2022, C-247), non era soddisfatta nella fattispecie oggetto della risposta 111/2026. Il caso era quello di una società stabilita in Germania che aveva acquistato beni in Polonia, utilizzando presso il fornitore la propria partita Iva tedesca, e li aveva rivenduti in Italia, curando direttamente il trasporto dei beni dalla Polonia all'Italia. Il fornitore polacco aveva fatturato la cessione intracomunitaria alla società tedesca, che a sua volta aveva emesso fattura di vendita nei confronti del cliente finale italiano. In Germania la società aveva dichiarato l'acquisto intracomunitario dal fornitore polacco e la successiva cessione intracomunitaria verso il cessionario italiano, il quale provvedeva ad assolvere l'imposta sul corrispondente acquisto intracomunitario. La società, tuttavia, nella fattura di vendita all'acquirente finale non aveva fatto riferimento all'art. 141 della direttiva né all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, né aveva designato esplicitamente il cessionario italia-

no quale debitore dell'imposta. Consapevole dell'omissione, la società aveva chiesto all'Agenzia di poter sanare l'irregolarità annullando la precedente fattura mediante nota di credito ed emettendo una nuova fattura recante la designazione del cessionario italiano quale debitore dell'imposta.

Al riguardo, l'Agenzia ha osservato che nella fattispecie la società tedesca ha assunto il ruolo di operatore intermedio di una cessione a catena, come disciplinata dalle norme richiamate nella pagina successiva. Tale disciplina stabilisce che qualora un bene oggetto di cessioni successive sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente, il trasporto o la spedizione sono imputati solamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, salvo il caso (non ricorrente nella fattispecie) che quest'ultimo abbia comunicato al cedente un numero di identificazione rilasciati dal paese di partenza dei beni, nel qual caso il trasporto e la spedizione sono imputati alla cessione effettuata dall'operatore intermedio.

Pertanto, l'Agenzia ha concluso che l'operazione di vendita tra la società intermediaria e l'acquirente finale italiano è un'operazione interna, per la quale la società stessa era tenuta a identificarsi in Italia. In sostanza, l'Agenzia ha implicitamente escluso, in considerazione della mancata designazione del cessionario quale debitore dell'imposta, la possibilità di realizzare "a posteriori" le condizioni della triangolazione comunitaria.

A margine della risposta, occorre osservare che l'analisi dell'Agenzia non fa menzione del precedente acquisto intracomunitario imponente in Italia, che, per effetto delle disposizioni in esame, la società tedesca ha realizzato a fronte della cessione intracomunitaria del fornitore polacco.

© Riproduzione riservata

